



COMUNE DI ORSENIGO
PROVINCIA DI COMO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Territorio e sede comunale

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Art. 5 – Programmazione e forme di cooperazione

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI

Art. 6 – Organi

Art. 7 – Consiglio Comunale

Art. 8 – Composizione, competenze e funzionamento

Art. 9 – Commissioni

Art. 10 – Consiglieri

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 12 – Gruppi consiglieri

Art. 13 – Giunta comunale

Art. 14 - Nomina e prerogative della Giunta comunale

Art. 15 – Funzionamento della Giunta

Art. 16 – Sindaco

Art. 17 - Linee Programmatiche di mandato.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 18 - Principi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

CAPO I
Segretario comunale

Art. 19 – Segretario comunale

CAPO II
Uffici

Art. 20 – Principi strutturali ed organizzativi

Art. 21 – Struttura

Art. 22 – Personale

Titolo III

SERVIZI

Art. 23 – Forme di gestione

Art. 24 – Gestione in economia

Art. 25 – Azienda speciale

Art. 26 – Istituzione

PARTE II

FINANZA

Titolo I

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

FINANZA COMUNALE

Art. 27- Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 28 - Il patrimonio comunale

Capo II

CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 29 - Ordinamento contabile

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 31 - Programmazione dei lavori pubblici

Art. 32 - Rendiconto della gestione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

Capo III
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 33 – Il Revisore unico dei conti

Art. 34 - Compiti del Revisore unico dei conti

Art. 35 - Responsabilità del Revisore unico dei conti

Art. 36 - Controllo di Gestione

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 37 – Organizzazione sovracomunale

CAPO II
FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 38 – Principio di cooperazione

Art. 39 – Convenzioni

Art. 40 – Consorzi

Art. 41 – Unione dei Comuni

Art. 42 – Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 43 – Accordi di programma

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 – Partecipazione

CAPO I
Associazionismo e partecipazione

Art. 45 – Principi generali

Art. 46 – Associazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

Art. 47 – Organismi di partecipazione

Art. 48 – Incentivazione

Art. 49 – Partecipazione alle commissioni

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 50 – Intervento nel procedimento amministrativo

Art. 51 – Forme di consultazione della popolazione

Art. 52 – Istanze

Art. 53 – Petizioni

Art. 54 – Proposte

Art. 55 – Referendum consultivo

Art. 56 – Effetti referendum

Art. 57 – Regolamento referendario

Art. 58 – Diritto di accesso

Art. 59 – Diritto di informazione

Art. 60 – Albo pretorio online

PARTE IV

FUNZIONE NORMATIVA

Titolo I FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 – Statuto

Art. 62 – Regolamenti

Art. 63 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 64 – Ordinanze

Art. 65 – Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Orsenigo è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi statali e regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune cura gli interessi unitari dell'intera comunità, del suo territorio nel rispetto delle proprie caratteristiche storiche, culturali ed ambientali. Promuove lo sviluppo sociale ed economico. Tutela e sviluppa le risorse naturali ed ambientali quali patrimonio comune anche delle generazioni future ed in particolare quella parte del territorio comunale denominato «Brughiera» per lo speciale valore storico che rappresenta. Concorre a realizzare il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione educativa della famiglia.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai nuclei abitati di Orsenigo e Parzano storicamente riconosciuti dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 4,46 e confina con i Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Cantù, Capiago Intimiano, Montorfano, Albese con Cassano.
3. Il Comune ha sede nel palazzo civico, attualmente in via Per Erba n. 1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
4. La modifica della denominazione dei centri abitati può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome di Orsenigo e con lo stemma concesso con D.P.C.M.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.

Art. 5 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, con l'obiettivo di migliorare le

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI

Art. 6 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 7 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 – Composizione, competenze e funzionamento

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è composto oltre che dai consiglieri, anche dal Sindaco.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento.
4. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco.
5. Il Consiglio comunale svolge i propri compiti conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
7. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale e dei Comuni confinanti.
8. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 – Commissioni

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, sono disciplinate dall'apposito regolamento o dall'atto istitutivo.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Qualora venissero istituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 10 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la figura ed i compiti del Consigliere anziano.

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente della legge e dai regolamenti.
2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze nei modi e con le forme stabilite e disciplinate dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materia che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 12 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 13 – Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.
2. Essa adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente in attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
3. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti previsti dalla legge e quelli non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio comunale od ad altri organi del Comune.
4. Impronta il proprio operato a criteri di trasparenza e di efficienza.
5. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 14 - Nomina e prerogative della Giunta comunale

1. Il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Possono essere nominati assessori, nella misura massima di uno, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. L'assessore esterno deve inoltre:
 - a. essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie di cui, su delega del Sindaco, deve essere preposto;
 - b. essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività;

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

- c. non essere stato candidato alle elezioni amministrative nelle quali è stato eletto il Sindaco che lo nomina.
- 6. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e non può svolgere le funzioni di Vice-Sindaco o di Assessore Anziano.
- 7. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.
- 8. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, esercitano tutte le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 15 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
3. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia alle medesime possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari o Consiglieri invitati da chi presiede.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario Comunale e dall'Assessore più anziano di età fra i presenti.

Art. 16 – Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
2. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le cause di cessazione della carica con le relative modalità di sostituzione.
4. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e giudiziale del Comune e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte l'esercizio delle proprie competenze, al di fuori di quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti della Giunta il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza. Il Sindaco può conferire anche a consiglieri comunali l'incarico di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie o di problemi specifici. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

6. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 235/2012 il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco.
8. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 - Linee Programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal Sindaco sulla base dei suggerimenti e del contributo della Giunta Comunale e sono approvate formalmente dalla stessa con una delibera che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.
3. Tale delibera deve essere depositata in segreteria e messa a disposizione dei consiglieri per quindici giorni affinché questi possano proporre appositi emendamenti da discutere in sede di presentazione in Consiglio comunale.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 18 - Principi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.
3. Costituisce altresì, elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.
4. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
 - a. L'attività per progetti, obiettivi e programmi;

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

- b. L'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - c. La mobilità interna del personale;
 - d. Il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
 - e. L'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
 - f. La partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi.
 - g. La formazione permanente e aggiornamento del personale.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi assegnati dal CCNL alla contrattazione decentrata.

CAPO I

Segretario comunale

Art. 19 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 102 del D. Lgs. n. 267/2000 è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. Il Comune può stipulare apposita convenzione con Comuni e/o province per l'ufficio di Segretario comunale.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli esercita le funzioni ed i compiti stabiliti dalla Legge.

CAPO II

Uffici

Art. 20 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta dal personale dipendente e del grado di efficacia dell'attività svolta da ognuno di essi;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 21 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 22 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) ufficio dei procedimenti disciplinari

Titolo III

SERVIZI

Art. 23 – Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune attua forme di cooperazione con altri Enti Pubblici per meglio esercitare le proprie funzioni.
3. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comune collabora con altri Enti Pubblici, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse sovracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
5. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni per la gestione dei servizi pubblici previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto a seconda che si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.

Art. 24 – Gestione in economia

1. Le gestioni dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 25 – Azienda speciale

1. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

2. Il Presidente ed i membri Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa; il Sindaco non può nominare Presidente ed Amministratori dell'Azienda coloro che ricoprono la carica di Consigliere e di Assessore del Comune di Orsenigo.
3. Il Presidente e gli Amministratori possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, contestualmente alla revoca, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.
5. Nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
6. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. Il Consiglio comunale conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 26 – Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Nomina e revoca degli Amministratori competono al Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. il Sindaco non può nominare Presidente ed Amministratori dell'Azienda coloro che ricoprono la carica di Consigliere e di Assessore del Comune di Orsenigo.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati.
6. La revoca può essere disposta per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministratore.
7. Il Consiglio Comunale:
 - a) conferisce il capitale di dotazione;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) esercita la vigilanza;
 - d) approva gli atti fondamentali previsti dalla Legge
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei conti del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

PARTE II

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

FINANZA
Titolo I
FINANZA E CONTABILITÀ
CAPO I
FINANZA COMUNALE

Art. 27- Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune esercita l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti autonomi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di maggior bisogno. Le tasse e tariffe devono essere commisurate all'entità della spesa cui sono afferenti.
3. Attraverso l'esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune persegue il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitati ai mezzi disponibili secondo i principi di economia, razionalità ed equità.

Art. 28 - Il patrimonio comunale

1. Il patrimonio comunale costituito da beni mobili ed immobili è inventariato ed aggiornato secondo i criteri definiti dalle norme vigenti in materia.
2. La Legge ed il regolamento comunale stabiliscono le modalità di tenuta degli inventari determinandone i termini periodici di verifica.
3. L'alienazione del patrimonio comunale, da realizzarsi in casi eccezionali, è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche permanenti di valore pari o superiore agli importi ricavati dalla vendita.

Capo II
CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 29 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato, dal regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale e dal presente Statuto.
2. Il regolamento di contabilità favorisce la pubblicità e la consultabilità dei documenti finanziari attraverso il loro deposito presso la Segreteria del comune e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda su bilancio annuale di previsione, documento unico di programmazione e bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione del Comune in modo da osservare i principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 ed i principi contabili applicati di cui all'art. 3 della predetta norma. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità armonizzata.

Art. 31 - Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle leggi Statali e Regionali il Comune predispone ed approva il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare.
2. Il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno è aggiornato ogni anno.

Art. 32 - Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. L'Amministrazione comunale valuta l'efficacia dell'azione intrapresa e i risultati conseguiti attraverso la relazione della Giunta comunale sulla gestione allegata al rendiconto, documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Capo III

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 33 – Il Revisore unico dei conti

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è effettuata dal Revisore unico dei Conti.
2. L'elezione, la composizione e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, la revoca e la cessazione per qualsiasi motivo del Revisore unico dei Conti, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il numero degli incarichi cumulabili, il trattamento economico e i profili di responsabilità sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 34 - Compiti del Revisore unico dei conti

1. In conformità con la legge, con il presente Statuto e con il regolamento di contabilità e in collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore unico dei conti esercita funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tale fine il Revisore unico dei conti:

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti prestando assistenza al Consiglio Comunale e alla Giunta, esprimendo rilievi e proposte strumentali all'efficienza, alla produttività ed all'economicità della gestione;

b) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, il quale, a tal fine, può richiedere pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria o accertamenti su fatti contabili e finanziari;

c) riferisce al Consiglio Comunale in caso di riscontro di irregolarità nella gestione o su richiesta del Sindaco.

Art. 35 - Responsabilità del Revisore unico dei conti

1. Il Revisore assolve ai propri doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle proprie attestazioni ed osserva il segreto su fatti ed atti dei quali abbia avuto conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Il Revisore è revocato in caso di inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
3. Il Revisore decade dall'ufficio in caso di assenza ingiustificata a due riunioni nel corso dell'esercizio finanziario annuale.
4. Il Revisore risponde solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, allorché risulti che il danno non si sarebbe prodotto se il Revisore avessero vigilato in conformità agli obblighi rivenienti dalla propria carica.
5. L'azione di responsabilità contro il Revisore è regolata dalla legge.

Art. 36 - Controllo di Gestione

1. Il Controllo di Gestione esercitato ai sensi delle leggi vigenti, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare il rapporto tra costi e risultati anche attraverso opportuni e tempestivi interventi correttivi.
2. I rilievi effettuati e i risultati conseguiti in sede di controllo di gestione sono trasmessi agli organi di governo del Comune.
3. Modalità e termini del Controllo di Gestione sono ulteriormente disciplinati da apposito regolamento.

PARTE III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 37 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al

fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale e territoriale.

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 38 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 39 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 40 – Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 in quanto compatibili.
2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme vigenti (attualmente art. 31 del D.Lgs. 267/2000).

Art. 41 – Unione dei Comuni

1. In attuazione per principio di cui al precedente art. 38 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Consiglio Comunale potrà pronunciarsi sulle proposte di unione solo dopo aver espletato la procedura del referendum di cui all'art. 55.

Art. 42 – Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Comune, secondo quanto disciplinato dall'articolo 33 del D. Lgs. 267/2000, esercita le funzioni in forma associata nell'ambito della previsione regionale, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, nel rispetto del termine temporale indicato dalla legislazione regionale.

Art. 43 – Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata tra Comuni e tra Comune e province e/o Regioni e/o amministrazioni statali e/o altri soggetti pubblici, può promuovere

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

o partecipare ad Accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44 – Partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente mediante:
 - a) libere forme associative, organizzazioni di volontariato e cooperative di servizio aventi per oggetto fini socio-culturali, ambientali, sportivi ed assistenziali;
 - b) la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti cui abbiano interesse con le forme ed i modi che verranno regolamentate in attuazione dei principi enunciati dal D.Lgs. 267/2000;
 - c) indagini di opinione dei cittadini, anche attraverso modalità diverse dalle votazioni referendarie;
 - d) la consultazione di associazioni economiche o di categoria su specifici problemi che attengano agli interessi degli associati.

CAPO I

Associazionismo e partecipazione

Art. 45 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 48, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 46 – Associazioni

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono sull'attività delle associazioni deve procedere all'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 10 giorni dalla richiesta degli organi comunali interessati.
2. Tale termine è elevato a 30 giorni per i casi in cui il parere debba essere espresso da associazioni sovramunicipali.

Art. 47 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nel presente Statuto.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi relativi a parte del

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto della propria attività o riguardanti la porzione rappresentata di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 48 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.
2. Le erogazioni saranno regolate dal regolamento di cui all'art. 12 della legge 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 115 del 10 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 49 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, ne invitano ai propri lavori i rappresentanti.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 50 – Intervento nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi collettivi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di organismi rappresentativi di interessi collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare coloro che abbiano manifestato di avere interesse mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o della pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali atti possono essere presentati anche decorso il termine previsto anche quando l'avente diritto provi di non aver avuto tempestiva conoscenza della comunicazione per irregolarità della stessa o per caso fortuito o per forza maggiore.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto ed il richiedente deve essere invitato per un contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 20 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al 1 comma hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 51 – Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi mediante:
 - a) assemblea;
 - b) indagini attraverso questionari;
 - c) audizioni avanti le commissioni;
 - d) ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Il regolamento sancirà le modalità e le garanzie per l'attuazione di tali forme di partecipazione. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 52 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'argomento sollevato.
3. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 53 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi sia singolarmente che in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 52 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

conclusivo dell'esame deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 54 – Proposte

1. I Cittadini sia singolarmente che in forma collettiva possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i successivi 30 giorni.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 55 – Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza che interessino tutta la collettività in materia di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare la pubblica volontà anche come supporto all'azione amministrativa.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) su richiesta pari al 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune sui dati risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - b) contratti, trattamento economico, giuridico e norme relative al personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

4. Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresenti almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 56 – Effetti referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Consiglio Comunale promuove provvedimenti aventi per oggetto il quesito sottoposto.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 – Regolamento referendario

1. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Art. 58 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto d'accesso agli atti dell'ente e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito stabilendo la data da cui si potrà prendere visione degli atti e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 59 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Art. 60 – Albo pretorio online

1. È istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale nei termini stabiliti dalla legge.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

PARTE IV

FUNZIONE NORMATIVA

Titolo I FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini con diritto di voto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. La modifica delle norme statutarie dovrà essere discussa quando richiesta da 1/5 dei Consiglieri. 4. Nessuna deliberazione di revisione o di abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
4. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima conoscibilità.

Art. 62 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dalla legge o dallo Statuto
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Per l'adozione dei regolamenti, l'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio on line: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, ai soli fini di pubblicità, per la durata di 15 giorni consecutivi dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

Art. 63 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi del- l'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U.EE.LL., in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2018

Art. 64 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio On Line. Durante tale periodo deve altresì essere sottoposta a forme di pubblicità che la rendano conoscibile.

Art. 65 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore e, successivamente, ogni anno, il Consiglio Comunale procede alla verifica della corretta applicazione dei principi contenuti nello Statuto.